

STATUTO

TRICARICO COSTRUZIONI 2 SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRICARICO MT CONTRADA
CASTAGNONE SNC

Numero REA: MT - 217926

Codice fiscale: 01432270773

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

	virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi	
	al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del	
	servizio, autorizzano il notaio rogante in quanto pubblico	
	ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali	
	sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso	
	a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile	
	avente validità non limitata nel tempo.	
	Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto e lo ho letto	
	alle parti, unitamente a quanto allegato, che lo approvano e	
	lo dichiarano conforme alla loro volontà.	
	Consta di tre fogli uso bollo scritti in parte con sistema	
	informatico ed in parte di mio pugno su sette facciate e sin	
	qui della presente. Viene sottoscritto dai costituiti e da	
	me Notaio alle ore diciotto e minuti venti.	
	FIRMATO: LOSTRANGIO Pancrazio, LOSTRANGIO Giuseppe, Pietro	
	Antonio SALERNO, FILOMENA ROMANIELLO, NOTAIO (SIGILLO).	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI	
	ART. 1) DENOMINAZIONE	
	E' costituita una società cooperativa sotto la denominazione	
	"TRICARICO COSTRUZIONI 2 SOCIETA' COOPERATIVA ".	
	ART. 2) SEDE	
	La società ha sede legale in Comune di Tricarico (MT),	
	all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.	

	La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e	
	depositi.	
	ART. 3) DURATA	
	La durata della società è stabilita fino al giorno trentuno	
	dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata o	
	anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei	
	soci.	
	In caso di proroga, ciascun socio può recedere dalla	
	società, con le modalità di cui all'art. 12.	
	ART. 4) NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,	
	nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V	
	del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non	
	previsto dal Titolo VI del libro V del codice civile, le	
	disposizioni sulle società a responsabilità limitata.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le	
	disposizioni di cui alla l. n. 142 del 2001, di riforma	
	della figura del socio lavoratore, e successive	
	modificazioni e integrazioni.	
	TITOLO II	
	SCOPI - OGGETTO	
	ART. 5) SCOPI	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite lo svolgimento	
	dell'attività in forma associata, continuità di occupazione	

	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale delle prestazioni lavorative dei soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come	
	disposto dalla l. n. 142 del 2001 e successive modificazioni	
	ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione italiana.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla	
	cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e	
	dei regolamenti.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.	
	Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale	
	delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici	
	nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.	
	Su deliberazione dell'organo amministrativo potrà aderire	
	all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa	
	Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale	
	Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o	
	sindacali che si propongano iniziative di attività	
	mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	

	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod. civ..	
	L'attività sociale deve essere orientata al conseguimento	
	dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli	
	artt. 2512 e 2513 cod. civ..	
	ART. 6) OGGETTO SOCIALE	
	La cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti	
	e agli interessi dei soci, le seguenti attività:	
	- Esecuzione di lavori edili di qualsiasi genere, ivi	
	compresi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria,	
	di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento	
	conservativo, gli interventi di ristrutturazione	
	urbanistica, gli interventi di nuova costruzione e comunque	
	ogni intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica	
	del territorio (il tutto così come definito dal vigente t.u.	
	sull'edilizia), ivi compresi i lavori di sistemazione	
	agraria e forestale;	
	- esecuzione di impianti elettrici, di impianti idrici,	
	termici e del gas; relativa manutenzione;	
	- lavori di falegnameria e di produzione e/o vendita di	
	infissi in legno e alluminio;	
	- lavori stradali e movimento terra.	
	Il tutto previo ottenimento delle autorizzazioni e/o licenze	
	previste dalla normativa pro tempore vigente.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	

	giuridici necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto	
	sociale. Potrà costituire ed assumere partecipazioni in	
	altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle	
	vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la	
	raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa potrà emettere titoli di debito e strumenti	
	finanziari privi di diritti di amministrazione, secondo	
	quanto previsto nel successivo Titolo IV del presente	
	statuto.	
	<u>TITOLO III</u>	
	<u>SOCI</u>	
	ART. 7) REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci lavoratori è variabile, ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, e, in particolare, coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, e, comunque, coloro che	

	possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità	
	con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui al	
	presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la	
	cooperativa.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della società.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese	
	identiche e affini a quella esercitata dalla cooperativa ed	
	in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione	
	del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle	
	leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.	
	ART. 8) AMMISSIONE NUOVI SOCI LAVORATORI	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà	
	presentare all'organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale,	
	residenza e data di nascita;	
	b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di	
	partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al	

	sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta	
	degli amministratori;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro,	
	dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori	
	di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle	
	specifiche competenze possedute e l'intendimento di	
	instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con	
	quanto stabilito nel presente statuto e con l'apposito	
	regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere	
	preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al presente statuto e la inesistenza di cause di	
	incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda,	
	assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci	
	lavoratori.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il	
	soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo	
	accoglimento della domanda, deliberato dagli amministratori.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente	
	comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli	
	amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei	
	soci lavoratori.	

	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la	
	deliberazione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha	
	proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della sua prossima	
	successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 9) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da	
	quote, ciascuna di valore non inferiore, né superiore, ai	
	limiti di legge.	
	Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la	
	cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria partecipazione	
	sociale deve darne comunicazione agli amministratori con	
	lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata	
	(P.E.C.).	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	

	ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio	
	è libero di trasferire la propria partecipazione sociale e	
	la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci	
	l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio lavoratore	
	l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.	
	ART. 10) DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	La quota sottoscritta potrà essere versata a rate e	
	precisamente:	
	1) almeno il 25 (venticinque) per cento all'atto	
	dell'ammissione;	
	2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo.	
	I soci lavoratori sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta, con le	
	modalità e nei termini sopra previsti;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato	
	dall'assemblea;	
	c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente	
	stabilita dagli amministratori;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	I soci in particolare:	

	a) partecipano alla formazione degli organi sociali e	
	alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo	
	e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali	
	anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività	
	svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a	
	seconda della necessità e, in particolare, prestano il	
	proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del	
	rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino un'attività concorrente, nonché di prestare	
	lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	L'organo amministrativo, in considerazione delle	
	caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento	
	di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in	

	qualità di socio, presso altre cooperative.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della	
	legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai	
	soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro	
	trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.	
	Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità	
	contro gli amministratori, fermo restando che l'azione	
	promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da	
	parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza	
	qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del	
	capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che	
	rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.	
	I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il	
	compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi,	
	sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai	
	sensi dell'art. 2476, comma 7, cod. civ..	
	ART. 11) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio lavoratore si perde per recesso,	
	esclusione, o per causa di morte.	
	ART. 12) RECESSO	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il	
	socio lavoratore:	
	A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	B) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo	
	oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 13, punto 4,	
	lett. a., n. 5	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla	
	cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione,	
	verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e	
	del presente statuto, legittimano il recesso. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediatamente comunicazione al socio	
	lavoratore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto	
	sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del	

	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma	
	1, punto c), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di	
	diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della	
	delibera dell'organo amministrativo, con cui si constatano i	
	legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.	
	ART. 13) ESCLUSIONE	
	L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che	
	nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio	
	lavoratore:	
	1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti	
	previsti per la partecipazione alla società;	
	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dallo statuto;	
	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla	
	cooperativa	
	2. per mutuo consenso	
	3. per dimissioni, anche in periodo di prova	
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo	
	5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con	
	conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro	

	b. diverso da quello subordinato	
	1. per mutuo consenso	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte del socio lavoratore	
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte della cooperativa.	
	5) che, se socio lavoratore di cui alla l. n. 142 del	
	2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a	
	partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal	
	presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti	
	che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del	
	rapporto;	
	8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel	
	pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa;	
	9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dal presente statuto, senza	
	l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi	
	in cui sia prevista;	

	10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a	
	ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla	
	cooperativa.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla	
	cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non	
	decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano	
	raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in	
	condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite	
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto	
	sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del	
	provvedimento deliberato dagli amministratori.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma	
	1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di	
	diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del	
	provvedimento deliberato dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può	
	proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	ART. 14) DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi	
	sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente	

	attribuite per rivalutazione e ristorno.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa	
	operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla	
	quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati,	
	relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.	
	ART. 15) MORTE DEL SOCIO	
	Ai sensi dell'art. 2534, comma 1, cod. civ., in caso di	
	morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione	
	della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente	
	rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi maturati,	
	nella misura e con le modalità previste nel precedente art.	
	14.	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un	

	unico delegato alla riscossione.	
	ART. 16) PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio	
	lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso della	
	quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	ART. 17) TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI	
	LAVORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato	
	dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di	
	lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci lavoratori titolari di ulteriore	
	rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i	
	contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai	
	minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo,	
	altresi, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti	
	da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo	
	loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità	
	del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o	
	accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi	
	in uso per prestazioni analoghe.	

	Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può,	
	altresi, definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa	
	aziendale favorendone la piena occupazione in base alle	
	esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
	parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà	
	deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione	
	lavorativa del socio medesimo. L'eventuale periodo di	
	inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici,	
	periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 18) TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà	
	emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi	
	di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione	
	ad investitori professionali soggetti a vigilanza	

	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai	
	sensi dell'art. 2483 cod. civ. e dell'art. 111 <i>octies</i> delle	
	disp. att. trans. cod. civ..	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di	
	titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le	
	modalità di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo e al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dall'art. 2541 cod. civ., in quanto	
	compatibile con le disposizioni del presente statuto.	
	<u>TITOLO V</u>	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO</u>	
	ART. 19) PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è	
	variabile ed è formato da un numero illimitato di quote	
	nominative, ciascuna del valore non inferiore né superiore	

	ai limiti di legge e del limite minimo di partecipazione	
	stabilito dall'assemblea;	
	b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti	
	dagli investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili	
	di esercizio di cui al presente statuto;	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per	
	legge;	
	e) dalla riserva divisibile eventualmente formata con le	
	quote di utili di esercizio di cui al presente statuto;	
	f) dalla riserva straordinaria.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.	
	ART. 20) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, secondo le	
	disposizioni di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere	
	riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i	
	soci, distinguendo le diverse attività mutualistiche.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione e sull'amministrazione, nella quale, in	

	particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli	
	amministratori nella gestione e nell'amministrazione della	
	società per il conseguimento dello scopo mutualistico,	
	attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici	
	evidenziati nello scopo sociale. Nella suddetta relazione	
	gli amministratori illustrano anche le ragioni delle	
	deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato oppure quando lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori, con	
	propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90	
	giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale,	
	dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si	
	rendesse eventualmente necessario il prolungamento del	
	termine fino a 180 giorni. Gli amministratori dovranno	
	segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla	
	gestione e sull'amministrazione.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle	
	leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci	
	lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di	

	ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti	
	retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito	
	della quota da essi sottoscritta e versata. Allo stesso modo	
	la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello	
	stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo	
	operato dagli amministratori.	
	La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve	
	avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello	
	scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore	
	di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in	
	relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui	
	parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei	
	soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento	
	interno, ai sensi dell'art. 2521 cod. civ..	
	ART. 21) DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell'utile netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti	
	dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale	

	sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle	
	leggi in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali;	
	e) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai	
	possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai	
	soci lavoratori	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni	
	dei commi precedenti, che la totalità degli utili di	
	esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	
	potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del	
	capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale	
	ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a	
	copertura di perdite di esercizio.	
	TITOLO VI	
	<u>GOVERNO DELLA SOCIETA'</u>	
	ART. 22) ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione;	
	c) il collegio sindacale, se nominato.	
	<u>SEZIONE I</u>	

	<u>DECISIONI DEI SOCI</u>	
	ART. 23) DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra	
	materia che la legge ed il presente atto riservano alla loro	
	competenza:	
	1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione	
	degli utili ai sensi del presente statuto;	
	2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del	
	periodo di durata del loro mandato e del numero degli	
	amministratori, nel rispetto del presente statuto;	
	3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli	
	amministratori per la loro attività collegiale;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, dei componenti del collegio sindacale, elezione	
	tra questi del presidente e determinazione dei compensi loro	
	spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei sindaci;	
	5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto nel	
	presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo	
	all'intera durata dell'incarico;	
	6) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521	
	cod. civ.;	
	7) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non	
	accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente	
	convocata e, in ogni caso, in occasione della prima	

	convocazione successiva alla richiesta da parte	
	dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	8) modificazioni dell'atto costitutivo;	
	9) decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	
	I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla	
	loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione	
	assembleare, ai sensi dell'art. 2479 <i>bis</i> cod. civ..	
	ART. 24) DIRITTO DI VOTO	
	Ogni socio lavoratore che risulti iscritto nel libro dei	
	soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di	
	partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le	
	limitazioni al diritto di voto eventualmente previste a	
	norma del presente statuto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota posseduta.	
	ART. 25) ASSEMBLEA	
	L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure	
	altrove, purché in territorio italiano.	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso	

	contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da	
	trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della	
	convocazione a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail,	
	spediti ai soci lavoratori almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.	
	Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la	
	convocazione si intenderà validamente eseguita quando	
	l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due	
	giorni prima dell'adunanza.	
	Il socio lavoratore può farsi rappresentare in assemblea	
	mediante delega scritta e la relativa documentazione è	
	conservata dalla società. Ciascun socio non può	
	rappresentare più di 3 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in	
	assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado e dagli affini entro il secondo che collaborano	
	nell'impresa.	
	In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i	
	soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il	
	revisore, se nominati, sono presenti o informati della	
	riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti	
	si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli	
	amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non	
	sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare	

	apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti	
	della società, nella quale dichiarano di essere informati su	
	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non	
	opporli alla trattazione degli stessi.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo	
	quanto previsto nel presente statuto, per l'approvazione del	
	bilancio di esercizio.	
	Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative	
	cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri	
	rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di	
	voto.	
	L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere	
	proposta dai soci che non vi hanno consentito.	
	ART. 26) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o	
	siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai	
	soci lavoratori.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è	
	necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	presenti o rappresentati.	
	I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo	
	svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed	
	il socio e non costituenti parte integrante dell'atto	
	costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e	
	approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le	

	assemblee straordinarie.	
	Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di	
	approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 cod. civ.	
	e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci, le deliberazioni sono approvate con il	
	voto favorevole del 51 (cinquantuno) per cento dei voti	
	spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	ART. 27) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di	
	amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata	
	dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la	
	regolarità della costituzione, accerta l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed	
	accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali	
	accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	
	Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del	
	presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti	
	dagli amministratori, dal notaio.	
	<u>SEZIONE II</u>	
	<u>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	
	ART. 28) GESTIONE DELLA SOCIETA'	
	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2475, comma 1,	
	primo periodo, cod. civ. e dell'art. 2086, comma 2, cod.	
	civ., la gestione della società - cioè l'istituzione e la	

	successiva cura, di un assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni	
	dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva	
	della crisi dell'impresa e della perdita della continuità	
	aziendale - spetta esclusivamente al consiglio di	
	amministrazione.	
	A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà dotare la	
	società di un assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile che permetta:	
	- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione	
	contabile e rappresentazione dei fatti di amministrazione;	
	- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte	
	di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio	
	aziendale;	
	- la produzione di dati attendibili per la formazione del	
	bilancio d'esercizio;	
	- la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della	
	continuità aziendale.	
	Sul consiglio di amministrazione incombe, inoltre, il dovere	
	di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di	
	uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il	
	superamento della crisi e il recupero della continuità	
	aziendale.	
	Nelle materie di cui al presente articolo ai soci è	
	consentito unicamente di dare autorizzazioni e pareri non	

	vincolanti.	
	Restano salve le competenze dell'organo di controllo, ove	
	nominato.	
	ART. 29) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'	
	Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i	
	poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della	
	società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la	
	competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di	
	legge e del presente statuto.	
	ART. 30) NOMINA COMPOSIZIONE E DURATA	
	La cooperativa è gestita e amministrata da un consiglio di	
	amministrazione, composto da 3 (tre) membri, secondo quanto	
	stabilito dall'atto di nomina.	
	La nomina degli amministratori è riservata alla competenza	
	dei soci lavoratori che possono eleggere uno o più	
	amministratori.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci	
	cooperatori ovvero fra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Il consiglio dura in carica per 3 (tre) esercizi, secondo la	
	decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni	
	caso, scade alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della carica, e sono rieleggibili.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	

	per ragioni del loro ufficio.	
	Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali	
	compensi dovuti agli amministratori per la loro attività	
	collegiale; spetta agli amministratori determinare il	
	compenso dovuto a coloro che siano investiti di particolari	
	cariche in conformità del presente statuto.	
	Il consiglio di amministrazione, in occasione della	
	approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare	
	specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 cod.	
	civ. i criteri seguiti nella gestione e nell'amministrazione	
	della società per il perseguimento dello scopo mutualistico,	
	nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il	
	Vice-Presidente.	
	ART. 31) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove,	
	purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario	
	almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il	
	revisore.	
	Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o	
	impedimento, dal Vice-Presidente o consigliere presente più	
	anziano in età.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	

	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due	
	consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da	
	spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e,	
	nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta	
	elettronica in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi	
	ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti;	
	a parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con	
	il voto determinante di un amministratore in conflitto di	
	interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno	
	patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli	
	amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal	
	revisore.	
	L'intervento alla adunanze del consiglio può avvenire,	
	laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante	
	audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti	
	debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito	
	di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di	
	scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli	
	argomenti trattati.	

	Le decisioni degli amministratori possono anche essere	
	adottate, laddove il presidente lo ritenga opportuno,	
	mediante consultazione scritta o consenso espresso per	
	iscritto, da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o	
	e-mail entro il termine indicato nella richiesta. In tal	
	caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni	
	dettate in tema di decisioni dei soci dal presente statuto.	
	ART. 32) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di	
	amministrazione il consiglio provvede a sostituirli, purché	
	la maggioranza sia sempre costituita da amministratori	
	nominati con decisione dei soci lavoratori e gli	
	amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	successiva decisione dei soci.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono	
	convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei	
	mancanti.	
	ART. 33) RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	Al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la	
	rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti	
	rientranti nell'oggetto sociale.	
	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	

	quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.	
	Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di	
	amministrazione, può delegare parte dei propri poteri	
	rappresentativi a un altro amministratore, nonché, con	
	speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti	
	terzi.	
	<u>SEZIONE III</u>	
	<u>CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</u>	
	ART. 34) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REVISIONE LEGALE DEI	
	CONTI	
	Fuori dalle ipotesi previste dall'art. 2477 cod. civ., la	
	società non avrà organo di controllo e/o revisione legale	
	dei conti, salva contraria decisione dei soci lavoratori	
	che, in tali casi, potrà procedere alla nomina di un organo	
	di controllo a prescindere dalle prescrizioni di cui	
	all'art. 2477 cod. civ. e al presente articolo, secondo le	
	modalità ritenute più utili per la società.	
	In ogni caso, la nomina del collegio sindacale, nel rispetto	
	delle norme di legge, è obbligatoria se la società emette	

	strumenti finanziari non partecipativi, nonché quando:	
	a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;	
	b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei	
	conti;	
	c) supera per due esercizi consecutivi almeno uno dei	
	seguenti limiti:	
	- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di	
	euro;	
	- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di	
	euro;	
	- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.	
	L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore	
	di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi	
	consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.	
	Nei suddetti casi si applicano le norme sulla società per	
	azioni.	
	ART. 35) COLLEGIO SINDACALE: NOMINA-COMPOSIZIONE-DURATA	
	Il collegio sindacale, qualora nominato nei casi obbligatori	
	di cui al precedente articolo, è disciplinato dalle	
	disposizioni di cui al presente articolo e del successivo	
	art. 36.	
	Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di	
	anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge,	

	agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili	
	nel corso del mandato.	
	I poteri, i doveri e le competenze dei sindaci, nonché le	
	cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione	
	dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti	
	dalla legge.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La	
	cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	ART. 36) COLLEGIO SINDACALE: COMPETENZA E RIUNIONI	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	
	riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto	
	dagli intervenuti.	
	La riunione potrà svolgersi, laddove il presidente lo	
	ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza;	
	in tali casi tutti i partecipanti debbono essere	

	identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire	
	in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e	
	visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di	
	amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato	
	esecutivo.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte	
	degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare	
	l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla	
	legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del	
	consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora	
	nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili	
	di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di	
	provvedere.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio, devono indicare specificamente nella relazione	
	prevista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella	
	gestione e nell'amministrazione della società per il	
	perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi	
	tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad	

	effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione,	
	anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi	
	nell'apposito libro.	
	L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può	
	essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto	
	del capitale sociale.	
	La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 cod. civ. può	
	essere promossa dai soci che siano titolari di almeno un	
	decimo del capitale sociale o da almeno un decimo del numero	
	complessivo dei soci.	
	ART. 37) REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	La revisione legale dei conti sulla società, nei casi in cui	
	per legge non possa essere attribuita al collegio sindacale,	
	è esercitata da un revisore legale dei conti o da una	
	società di revisione iscritti nel Registro istituito presso	
	il Ministero dell'Economia.	
	L'incarico è conferito dall'assemblea. L'assemblea	
	determina, altresì, il compenso per l'intera durata	
	dell'incarico.	
	L'incarico della revisione legale dei conti dura tre	
	esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	dell'incarico.	
	<u>TITOLO VII</u>	
	<u>SCIoglimento e LIQUIDAZIONE</u>	

	ART. 38) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante	
	iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'Ufficio del Registro delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea, con le maggioranze previste per le	
	modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto,	
	disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento	
	del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare	
	riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di	
	essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di	
	essi; gli atti necessari per la conservazione del valore	
	dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,	
	anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	

41 di 42

42 di 42